

**CONVENZIONE QUADRO TRA  
L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  
E L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA  
PER LA FORMAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
DEI CORSI DI LAUREA L-39 E LM-87  
E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

TRA

**UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE**, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1 (d'ora in poi detta Università Cattolica)

E

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia a ciò autorizzato con decisione del Consiglio Regionale della Regione Lombardia (di seguito il CROAS)

**PREMESSO CHE**

- l'Università, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, persegue finalità di contribuire allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere.

-il CROAS ha tra i suoi obiettivi la promozione e lo sviluppo della formazione degli assistenti sociali dal percorso universitario – Laurea triennale e Laurea magistrale, Dottorati di ricerca, Master e corsi di Alta Formazione - alla formazione continua;

-il CROAS, nell'interesse della collettività, ha tra i suoi compiti quello di garantire il corretto esercizio della professione, assicurando la competenza e professionalità dei propri iscritti tramite la formazione continua, con particolare riferimento all'aggiornamento professionale, all'innovazione metodologica e alla condivisione di buone prassi.

**CONSIDERATO CHE**

Il CROAS e l'Università Cattolica, considerate le specifiche finalità costitutive, convergono sulle seguenti finalità:

- promuovere una formazione teorico-pratica adeguata e aggiornata, che si basi sulla padronanza di contenuti specifici scientificamente fondati, metodi e tecniche riconosciuti e rispettosi della deontologia professionale, per assicurare un corretto e qualificato esercizio della professione regolamentata secondo quanto indicato nelle Linee guida internazionali sulla formazione dell'assistente sociale e nelle norme ministeriali sulla progettazione dei corsi di laurea professionalizzanti;
- promuovere una formazione teorico-pratica, basata su un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, di specifiche conoscenze professionali e di competenze relative



alla progettazione, organizzazione, gestione e innovazione di politiche e servizi sociali per la gestione integrata dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, che assicuri un corretto e qualificato esercizio della professione regolamentata secondo quanto indicato nelle Linee guida internazionali sulla formazione dell'assistente sociale e nelle norme ministeriali sulla progettazione dei corsi di laurea professionalizzanti;

- garantire l'acquisizione di metodi e contenuti scientifici generali e specifici saperi professionali, nel costante e rinforzo reciproco tra apprendimento teorico e sperimentazione, di conoscenze, capacità e atteggiamenti professionali e attraverso il continuo collegamento con il contesto socio-politico, istituzionale e organizzativo in cui si sviluppa l'azione professionale;
- sviluppare cultura professionale nelle funzioni di *policy practices, advocacy ed empowerment* in riferimento ai mandati – istituzionale, professionale e sociale – che legittimano la professione;
- promuovere la co - progettazione dei corsi di laurea, dottorati e di altri livelli di formazione - corsi di perfezionamento, master - sulla base del fabbisogno rilevato e in relazione alle nuove esigenze formative anche connesse ai nuovi fenomeni sociali emergenti;
- favorire la collaborazione e la cooperazione nella ricerca di Servizio sociale per la definizione e validazione scientifica di strumenti professionali, la sperimentazione di modelli innovativi, coerenti con l'evoluzione dei bisogni, delle domande sociali e dell'evoluzione etica e deontologica della professione;
- rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e delle politiche sociali;
- accompagnare i candidati all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistenti sociali.

### RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI

- Legge 23 marzo 1993 n. 84 *Ordinamento delle professioni di Assistenti Sociali*.
- D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*.
- D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148* ed in particolare art. 7 Formazione continua.
- Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale, 11 ottobre 1994 N. 615 *Regolamento Recante Norme Relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dell'albo professionale*.
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento*.
- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004 n. 270 *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509* ed in particolare art. 3, comma 9.
- D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*.

- D.M. 14 novembre 2005 n. 264 *Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale.*
- ANVUR - *Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (Sua-Rd). Parte III: Terza Missione.*
- *Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con D.R. 24 ottobre 1996 (G.U. n. 256 - Suppl. ord. del 31/10/1996) e successive modifiche.*
- Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali ai sensi del DPR 137/12, approvato dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali con deliberazione n. 200 del 22 ottobre 2022, atti recepiti dal Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia con Delibera n. 2 del 16 gennaio 2023 e smi.
- Documento competenze Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali, di cui alla deliberazione del Consiglio n. 93 del 22 maggio 2021.
- Linee Guida degli Esami di Stato Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali, di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali n. 96 del 30 Aprile 2022.
- Linee guida per i tirocini di adattamento di cui alla deliberazione Consiglio Nazionale Ordine Assistenti sociali n. 97 del 30 aprile 2022.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 – Finalità della convenzione**

L'Università Cattolica e il CROAS definiscono, con la presente convenzione, obiettivi, contenuti e modalità di collaborazione finalizzati a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative per la formazione delle studentesse e degli studenti del Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale (sedi di Milano e di Brescia), del Corso di laurea magistrale in “Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le comunità” (sede di Milano), del Corso di Laurea magistrale in “Lavoro sociale e coordinamento di servizi per immigrazione, povertà e non autosufficienza” (sede di Brescia) e del Corso di Dottorato in Social Work and Personal Social Services e degli assistenti sociali iscritti all'Ordine.

### **Art.2 Formazione universitaria**

1. L'Università Cattolica attraverso i suoi Corsi di laurea in Scienze del servizio sociale (sedi di Milano e Brescia), Laurea magistrale in “Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le comunità” (sede di Milano) e Laurea magistrale in “Lavoro sociale e coordinamento di servizi per immigrazione, povertà e non autosufficienza” (sede di Brescia) e il Corso di Dottorato in Social Work and Personal Social Services ha l'obiettivo di offrire competenze e conoscenze formative ai laureati in Scienze del servizio sociale che dovranno essere in grado di operare in coerenza con i principi costitutivi della professione in diversi contesti organizzativi e professionali. Il Corso di laurea triennale prepara alla professione di assistente sociale che può essere esercitata, previo superamento dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, l'Università Cattolica e il CROAS si impegnano a garantire periodici spazi di confronto sull'offerta formativa, e sulla ricerca anche in relazione al mutamento dei fenomeni sociali, ai feedback e alle sollecitazioni che provengono dalla comunità professionale e dalle istituzioni/organizzazioni ove operano gli assistenti sociali, così come di realizzare incontri e momenti che accompagnino gli studenti a comprendere il ruolo dell'Ordine professionale, i suoi mandati e le sue prerogative.

3. L'Università Cattolica intende, compatibilmente con la normativa vigente e con gli atti di programmazione interna, proseguire nella valorizzazione di docenti assistenti sociali regolarmente iscritti all'Albo, a cui sono affidati insegnamenti delle discipline di Servizio sociale. Tale attenzione concerne anche l'individuazione di cultore della materia o per specifiche attività didattiche ad alto contenuto professionalizzante, ad es. laboratori, utili per avvicinare lo studente all'azione professionale.
4. Il CROAS si impegna a promuovere iniziative per l'acquisizione di competenze qualificate per lo svolgimento delle attività didattiche di cui sopra e a sollecitare e motivare la comunità professionale ad impegnarsi per l'acquisizione di titoli utili per lo svolgimento di tali attività.
5. Riconosciuta l'importanza per l'esercizio della professione delle conoscenze nelle discipline di Servizio sociale, erogate durante il corso di Laurea triennale, e altresì considerata la possibilità per chi consegue la Laurea magistrale – LM/87 di sostenere l'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione con conseguente iscrizione alla Sezione A – Assistente Sociale specialista – dell'Albo, che a sua volta permette di esercitare le funzioni previste per la sezione B dell'Albo anche senza aver conseguito la Laurea triennale L/39, l'Università Cattolica si impegna a valutare adeguate forme di compensazione alle carenze formative nelle discipline di Servizio sociale per gli studenti e le studentesse della Laurea magistrale LM/87 non provenienti dalla laurea triennale L/39.

### **Art. 3 Tirocini curricolari e tirocini di adattamento**

#### **1. Tirocinio Laurea triennale.**

- 1.1. Il tirocinio si configura come un'attività formativa finalizzata all'acquisizione di conoscenze e allo sviluppo delle capacità necessarie a riconoscere e a gestire le connessioni che fondano la multidimensionalità del Servizio sociale.
- 1.2. Il percorso deve essere orientato:
  - a. all'acquisizione di capacità di analisi del contesto sociale, politico, giuridico-istituzionale, organizzativo e professionale, nonché di competenze professionali sostenute da conoscenze teorico-disciplinari;
  - b. all'acquisizione di capacità di carattere metodologico e relazionale nella dimensione individuale, comunitaria e organizzativa con le necessarie implicazioni deontologiche;
  - c. all'avvio del processo di costruzione dell'identità professionale.
- 1.3. L'acquisizione di competenze qualificanti è garantita tramite tirocini obbligatori presso enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti del terzo settore, soggetti del privato sociale in cui di norma è presente il servizio sociale professionale e studi professionali privati di servizio sociale.

#### **2. Tirocinio Laurea magistrale**

- 2.1. Il percorso di tirocinio e stage deve essere orientato a:  
acquisire capacità di analisi dei fenomeni sociali e definizione dei problemi a vari livelli territoriali e di comunità; operare ricognizioni e sperimentazioni sulle potenzialità di progettazione, reperimento risorse e scambio di esperienze presenti nel quadro delle istituzioni e dei programmi di sostegno alle politiche esistenti a livello europeo, acquisire la capacità di riconoscere e collaborare allo sviluppo delle possibilità di connessione ed integrazione tra le politiche sociali poste in essere da enti e servizi diversi e contribuire alla definizione di linee di sviluppo e di innovazione possibili, socializzarsi alla dimensione professionale, con riferimento alle competenze previste dall'Art. 21 del DPR 328/2001.



2.2. L'acquisizione di competenze qualificanti è garantita tramite un tirocinio/stage obbligatorio che si svolga in partnership con enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti del terzo settore, soggetti del privato sociale ricercando la collaborazione con assistenti sociali impegnati nel campo e/o in funzioni manageriali, altre figure professionali che operano nei servizi di welfare, esperti per esperienza, cittadini attivi.

### 3. Organizzazione del tirocinio

- 3.1 Relativamente ai tirocini curriculare delle Lauree triennale e magistrale, l'Università Cattolica si impegna a selezionare assistenti sociali e assistenti sociali specialisti (per la laurea magistrale) qualificati per il tutoraggio/guida dei tirocini organizzando attività di guida e rielaborazione, anche in chiave multidisciplinare, delle esperienze di tirocinio.  
L'Università Cattolica, di concerto con il CROAS, si impegna a garantire percorsi di formazione ai supervisori di tirocinio e ad assistenti sociali che si occupano del tutoraggio/guida di tirocini e stage.
- 3.2 Il CROAS si impegna a sollecitare la comunità professionale ad assumere la responsabilità dell'attività di supervisore/tutor riconoscendo crediti formativi, nell'ambito dell'obbligo normativo e ai sensi del regolamento per la formazione continua.
- 3.3 Congiuntamente, l'Università Cattolica e il CROAS si impegnano a formalizzare modalità di confronto per monitorare e valutare gli esiti complessivi di tirocini e stage, in particolare sulle esperienze dei tirocini/stage sperimentali che possono costituire occasione per proficui inserimenti di professionisti in nuovi ambiti occupazionali.

### 4. Tirocini di adattamento

- 4.1 Il tirocinio di adattamento è svolto sotto la diretta organizzazione del CROAS e deve garantire l'acquisizione delle competenze previste dalla normativa indicata in premessa, per orientare il professionista che ha acquisito il titolo all'estero nel sistema legislativo ed organizzativo delle politiche e dei servizi italiani nei quali può operare l'assistente sociale.
- 4.2 L'Università Cattolica si impegna a verificare la possibilità di strutturare percorsi di accompagnamento al tirocinio di adattamento, in collaborazione con il Croas, anche attraverso:
  - a. affiancamento dei tirocinanti da parte di tutor accademici;
  - b. accesso di questi tirocinanti alle lezioni curriculare del Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale e alla biblioteca universitaria;
  - c. studio di opportuni strumenti di valutazione dell'esperienza;
  - d. sostegno agli assistenti sociali supervisori;
  - e. studio e analisi delle esperienze di tirocinio al fine di rilevarne punti di forza e criticità;
  - f. collaborazione con il CROAS nel reperimento delle sedi di tirocinio.
- 4.3 Il CROAS, si impegna, valutata la propria disponibilità di bilancio, a riconoscere all'Università Cattolica finanziamenti ad hoc in relazione al numero dei tirocinanti.

### Art. 4 Esami di Stato

1. L'Università Cattolica, quando sede per lo svolgimento degli esami di Stato, si impegna a non indicare come componenti della commissione giudicatrice docenti di corsi di Laurea diversi da L/39 e LM/87 al fine di garantire la possibilità dei candidati di essere valutati adeguatamente nelle conoscenze e nelle competenze specifiche, richieste per l'abilitazione alla professione.
2. L'Università Cattolica e il CROAS, eventualmente anche per il tramite delle proprie Fondazioni, si impegnano a collaborare per l'organizzazione di corsi di formazione post-laurea anche a titolo oneroso per i partecipanti per la preparazione all'Esame di Stato.

3. Si impegnano altresì a formare congiuntamente gli assistenti sociali commissari.
4. A tal fine, l'Università Cattolica si impegna a:
  - 4.1 mettere a disposizione aule attrezzate per l'attività didattica e altre risorse del Dipartimento per l'organizzazione dell'attività dei corsi;
  - 3.2 promuovere occasioni di confronto per l'organizzazione dei corsi per la preparazione all'Esame di Stato;
4. Il CROAS, dal canto suo, si impegna a:
  - 4.1 mettere a disposizione il proprio personale per l'attività amministrativa di supporto ai corsi;
5. Per quanto non espressamente qui specificato in merito all'organizzazione dei corsi si rimanda ad accordi attuativi successivi sulla base delle esigenze che di volta in volta emergeranno.

#### **Art. 5 Formazione continua, Corsi di Perfezionamento, Master**

1. L'Università Cattolica e il CROAS valuteranno la possibilità di organizzare eventi e opportunità formative, a titolo gratuito o a titolo oneroso, rivolti a professionisti, esperti e studenti dei Corsi di Laurea triennale e magistrale, su tematiche d'interesse per la professione e approfondimenti teorici/metodologici/deontologici,
2. Compatibilmente con le risorse a bilancio, il CROAS si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie quale contributo alle spese per l'organizzazione degli eventi.
3. Il CROAS, per le iniziative organizzate in collaborazione, si impegna ad attivare le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi in coerenza con il regolamento sulla formazione continua deliberato dal CNOAS.
4. L'Università Cattolica, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative si impegna a mettere a disposizione propri locali e strumenti per la realizzazione degli eventi organizzati in collaborazione con il CROAS.
5. L'Università Cattolica e il CROAS si impegnano a valutare la possibilità di collaborare per l'istituzione corsi di perfezionamento e/o Master, al fine di arricchire le competenze e le conoscenze dei professionisti, anche allo scopo di formare nuove specializzazioni della professione.
6. Le parti definiranno le modalità operative della collaborazione in successivi accordi attuativi.

#### **Art. 6 Ricerca**

1. L'Università Cattolica e il CROAS, compatibilmente con le risorse a bilancio e sulla base di specifici accordi attuativi, si impegnano a collaborare per la realizzazione di ricerche su temi di interesse della professione, al fine di incrementare il livello di rielaborazione e analisi del Servizio sociale.
2. Gli stessi s'impegnano, altresì, nella comune ricerca di risorse per promuovere tale attività di ricerca.

#### **Art. 7 - Uso reciproco del nome e del logo**

1. L'utilizzo del nome e/o logo delle parti contraenti sarà consentito sulla base di specifiche intese scritte nel rispetto delle normative in vigore.

#### **Art. 8 - Utilizzo delle informazioni**



1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscritte è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le parti stesse.

### **Art. 9 - Accordi attuativi**

1. La presente convenzione non comporta aggravii finanziari per le parti contraenti.
2. Le parti concorderanno in specifici accordi attuativi della presente convenzione quadro, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti stesse o i soggetti all'uopo delegati, i contenuti e gli eventuali aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolera la collaborazione

### **Art. 10 - Copertura assicurativa e misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. L'Università Cattolica e il CROAS provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, frequenterà le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di cui sopra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.L. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale di cui sopra, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
4. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
5. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. trovano applicazione per quanto riguarda gli adempimenti legati ai servizi di natura intellettuale.
6. Le parti confermano l'adozione del proprio protocollo anti-contagio aziendale che verrà messo a disposizione prima degli accessi alle sedi.
7. Per gli utenti, studenti, laureandi e laureati valgono le stesse norme previste per il personale.

### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. I rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.



4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

#### **Art. 12 - Durata della convenzione e recesso**

1. La presente convenzione avrà durata di cinque anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata con espressa manifestazione di volontà delle parti; d'intesa tra le parti, può essere modificata e/o integrata in ogni momento.
2. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere con un preavviso di tre mesi.
3. Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Art. 13 – Stipula**

1. Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ex art.24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale-Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR n.131/86.
2. L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta al 50% tra le parti.



#### **Art. 14 Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti concordemente determinano la competenza del Foro di Milano.

#### **Art. 15 Disposizioni finali**

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione si fa richiamo alle norme di legge e regolamenti.

Milano, .....

UNIVERSITA' CATTOLICA  
DEL SACRO CUORE  
  
Il Rettore  
Prof.ssa Elena Beccalli  
  
VISTO  
Il Direttore Generale  
(Dott. Paolo Nusiner)  


ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI  
DELLA REGIONE LOMBARDIA  
  
Manuela Zaffier  
